



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e  
Libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15841/2020** promossa da:

~~████████████████████~~ (C.F. ~~████████████████████~~), con il patrocinio dell'avv. DE VIRGILIS MONICA, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 86 MODENA presso il difensore avv. DE VIRGILIS MONICA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI MODENA**, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

CONVENUTO

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati  
dott. Matilde Betti – Presidente  
dott. Alessandra Cardarelli – Giudice rel.  
dott. Andrea Canepa – Giudice

all'esito della camera di consiglio dell'11 marzo 2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

Con ricorso depositato in data 23.12.2020 il ricorrente, cittadino ivoriano, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Questore di Modena, a lui notificato il 7.12.2021, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno – a lui originariamente rilasciato a seguito del riconoscimento della protezione umanitaria con decisione della Commissione territoriale di Milano del 12.10.2011 – in relazione ad istanza di rinnovo del permesso presentata il 27.6.2019: provvedimento da intendersi all'evidenza quale rigetto della richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari presentata dopo l'entrata in vigore del DL 113/2018, come si desume dal contenuto dell'atto in esame.

In particolare, con il provvedimento impugnato il Questore ha rilevato che, a seguito della

presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso, la Commissione territoriale di Milano – con atto del 4.2.2020 – aveva espresso parere sfavorevole al rinnovo, e che quindi, alla natura vincolante del parere, seguiva necessariamente la revoca del permesso.

L'istante lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo che il ricorrente aveva lasciato il Paese di origine a soli 16 anni, dopo la perdita, ancora giovanissimo, del padre e a causa della guerra e delle violenze conseguenti, aveva intrapreso un lungo e difficile percorso migratorio, giungendo il 14.5.2011, quando era ancora minorenne, in Italia, dove gli era stata riconosciuta dalla Commissione territoriale di Milano la protezione umanitaria, revocata dopo oltre 9 anni di regolare permanenza dello stesso in Italia; pone quindi in rilievo il rischio in caso di rientro del ricorrente nel Paese di provenienza, caratterizzato, in epoca recente, dall'aggravarsi della situazione di sicurezza, con un incontrollato aumento delle violenze; ed evidenzia infine la palese violazione dell'art. 8 CEDU in caso di allontanamento del ricorrente.

L'istante ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 1.1 del TU Immigrazione.

Disposta la sospensione cautelare ed urgente, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 150/2011, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ed integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha contestato la fondatezza della domanda attrice, della quale ha chiesto il rigetto.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti il ricorrente, senza l'ausilio di interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni.

*“ADR: Ho avuto l'umanitaria nel 2011 a Milano, poi ho fatto qualche domanda di lavoro a Milano ma non ho avuto risposte. Ho vissuto quasi tre anni presso struttura di accoglienza, ho fatto un po' di scuola di italiano.*

*Poi sono andato a Palermo e lavoravo in campagna, ero uscito dall'accoglienza.*

*ADR: Lavoravo a circa tre minuti dalla città.*

*Lavoravo dal lunedì al venerdì.*

*Ho lavorato così fino ad ora.*

*Raccogliero mandarini e nespole.*

*Era un lavoro in nero.*

*Dormivo in una struttura di accoglienza, ma non ho documentazione.*

*D – Vuole dirmi qualcos'altro?*

*R – Sono qua da quasi dieci anni, sto chiedendo il permesso perché non posso ritornare nel mio Paese.*

*Nel mio Paese ho avuto un problema, ho avuto un problema con la polizia, mio padre è stato ucciso.*

*ADR: Mio padre è stato ucciso a causa della guerra.*

*E poi mio fratello ha deciso che io non potevo restare in Costa d'Avorio, io ero il più piccolo.*

*Mio fratello, che era più grande, è rimasto con mia madre e mia sorella.*

*ADR: La polizia aveva ucciso mio padre e io ero in casa con lui quando è stato ucciso.*

*ADR: Anch'io rischio perché ho visto quello che ha ucciso mio padre.*

*ADR: Ma non ho documenti al riguardo.*

*ADR: Ancora non lavoro regolarmente, sono andato in un'associazione per fare domande per cercare lavoro.*

*ADR: Adesso vivo con un mio amico a Modena.*

*Voglio aggiungere che ogni volta che chiamo mia madre lei mi dice che non sa dov'è mio fratello.*

*ADR: Sono originario di San Pedro, ho sempre vissuto a San Pedro.”*

Il difensore ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, con la concessione di termine per il deposito della precedente decisione della CT e del verbale di audizione del ricorrente, e ulteriore termine per eventuali osservazioni del convenuto, e con la rimessione della causa al Collegio al decorso di tali termini.

\* \* \*

Ribadita l'applicabilità alla presente controversia dell'art. 19 ter del D.L.vo 150 del 2011, come modificato dal DL 113/2018, vertendosi in ipotesi di controversia in tema di revoca di permesso di soggiorno per motivi umanitari (in relazione a richiesta di rinnovo presentata successivamente all'entrata in vigore del citato DL), con contestuale proposizione di domanda di riconoscimento del permesso ai sensi dell'art. 19 TU Immigrazione, va osservato che nella specie, a fronte delle recenti modifiche dell'art. 19 TU Immigrazione, a seguito dell'entrata in vigore del DL 130/2020, convertito in legge, appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento del permesso per protezione speciale contemplata dalla citata norma. Con la precisazione che l'applicabilità di tale disciplina al caso di specie discende dalla previsione di cui all'art. 15, comma 1, del DL 130 del 2020, laddove tale disposizione transitoria prevede l'immediata applicabilità delle modifiche ai procedimenti in corso (anche) dinanzi alla Questura, posto che il procedimento – teso alla revoca del permesso di soggiorno, a fronte della originaria richiesta di rinnovo – era ancora in corso alla data di entrata in vigore del citato DL.

In fatto, va osservato che, come si desume dalla originaria decisione della CT, prodotta dal ricorrente, le dichiarazioni di quest'ultimo sono state ritenute credibili in merito alle ragioni del suo allontanamento dal Paese – pur avendo la CT rilevato che il suo arresto da parte delle forze di polizia del Paese non era tale da evidenziare profili di persecuzione – e che la medesima CT ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria proprio in ragione della zona di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente, nel presente giudizio, oltre ad evidenziare il peggioramento delle condizioni del Paese e l'aggravamento della situazione di sicurezza in Costa d'Avorio, specie nell'ultimo periodo, ha richiamato i rischi connessi al suo rientro, a fronte delle ragioni e delle modalità del suo allontanamento, appena sedicenne, dal Paese, della perdita di qualsiasi riferimento di effettivo sostegno in patria e, soprattutto, del lungo lasso di tempo trascorso dal ricorrente in Italia, con il riconoscimento della protezione umanitaria fino all'ultimo provvedimento di revoca, intervenuto ben oltre 9 anni dopo l'iniziale riconoscimento di tale forma di protezione.

E nella specie va considerato che il ricorrente ha lasciato il suo Paese di origine, allontanandosi da una situazione di violenza, fin dal 2009, quando era appena sedicenne; che lo stesso vive in Italia da oltre nove anni; che ha appreso la lingua italiana, tanto che la sua audizione in giudizio si è

svolta in lingua italiana; che ha intessuto evidenti rapporti sociali, anche in ragione del lungo lasso di tempo trascorso in Italia e dell'evidente affievolimento dei rapporti con il Paese di origine – dove il ricorrente è privo di effettivi riferimenti di sostegno – peraltro caratterizzato, allo stato, da un progressivo e grave deterioramento della situazione di sicurezza, come si dirà meglio in seguito.

Così delineata la situazione personale del ricorrente, occorre, quindi, valutare se tale situazione, considerata alla luce della sua condizione in Italia e della condizione di vita in Costa d'Avorio, anche alla luce dell'attuale e del progressivo aggravamento della situazione del Paese, integri i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale contemplata dall'art. 19 TU Immigrazione, nella formulazione attualmente vigente, proprio a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/2020.

L'art. 19, comma 1.1, oltre a ribadire che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta tortura o a trattamenti inumani o degradanti, prevede infatti che non possano disporsi il respingimento o l'espulsione neppure nell'ipotesi in esistano *“fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”*, disponendo che, ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tenga conto *“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”*. In tal caso, ossia nella ricorrenza dei presupposti di cui alla citata disposizione, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.2 dell'art. 19 TU Immigrazione, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche.

Tornando al caso in esame, è evidente che nella specie assumono indubbio rilievo le concrete modalità della partenza del ricorrente e la sua peculiare condizione, avendo egli abbandonato il Paese di origine ancora minorenne nel 2009, giungendo in Italia nel 2011, a fronte del lungo periodo (quasi decennale) di permanenza sul territorio, dove, come già detto, il ricorrente ha evidentemente instaurato stabili rapporti sociali, proprio in ragione del lungo lasso di tempo trascorso. In merito alla sua condotta non è emerso alcun tipo di segnalazione, non avendo il convenuto segnalato alcunché sotto tale profilo (e non risultando alcuna segnalazione neppure dal provvedimento del Questore, oggetto di impugnazione).

In patria il ricorrente è sostanzialmente privo di effettivi riferimenti di sostegno, a fronte di un evidente peggioramento della situazione di sicurezza della Costa d'Avorio, che vale senza dubbio ad incidere sulla già precaria situazione del ricorrente in relazione ad un Paese, si ripete, abbandonato ormai da moltissimi anni.

Le più recenti informazioni reperite danno infatti conto di un panorama politico cambiato drasticamente dal dicembre scorso (vd. ISPI, Elezioni - Costa d'Avorio verso il voto: segnali di una crisi politica <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/costa-davorio-verso-il-voto-segnali-di-una-crisi-politica-27936> ) e lasciano emergere una situazione in rapido cambiamento.

Nel proprio monitoraggio mensile dei conflitti, l'International Crisis Group segnalava che in

Costa d'Avorio la violenza è esplosa in vista delle elezioni presidenziali del 31 ottobre, provocando oltre 30 morti, e minacciando di intensificarsi nelle settimane successive. Dopo che il candidato alla presidenza del Fronte popolare ivoiriano dell'opposizione Pascal Affi N'Guessan e il candidato del Partito Democratico della Costa d'Avorio (PDCI) Henri Konan Bedie il 15 ottobre hanno chiesto il boicottaggio attivo del voto e hanno esortato i sostenitori a interrompere le operazioni elettorali la violenza è scoppiata in diverse regioni. Il 17 ottobre scontri tra l'etnia Agni, che sostiene Affi N'Guessan, e l'etnia Dioula, che sostiene il presidente Ouattara, hanno provocato due morti a Bongouanou (centro est), città natale di Affi e bastione elettorale. Dal 20 al 21 ottobre le tribu' di etnia Adjoukrou, ritenute vicine all'opposizione, e gli individui di Dioula si sono scontrati nelle città di Dabou (sud-est), uccidendo almeno 16 persone e ferendone piu' di 60. Nel frattempo, il 19 e il 30 ottobre la polizia ha affrontato i sostenitori dell'opposizione nella città di Bonoua (sud-est), lasciando un morto e diversi feriti gravi. Il 31 ottobre, giorno delle elezioni, gli scontri tra sostenitori di partiti rivali avrebbero provocato una dozzina di morti in tutto il Paese. Secondo quanto riferito, anche i sostenitori dell'opposizione hanno bruciato materiale elettorale nella città di Brobo e hanno impedito l'accesso ai seggi elettorali in diverse regioni. All'inizio del mese di ottobre, l'ONU, l'Unione africana e l'ECOWAS hanno inviato una delegazione di alto livello nella capitale, Abidjan, per una missione di tre giorni al fine di disinnescare le tensioni elettorali. I delegati avrebbero consigliato alle autorità di approvare le candidature dell'ex presidente Gbagbo e dell'ex premier Guillaume Soro e di ritardare il voto, che Ouattara ha respinto. Decine di migliaia di sostenitori dell'opposizione il 10 ottobre si sono radunati nello stadio Felix Houphouet-Boigny ad Abidjan per protestare contro la candidatura per il terzo mandato di Ouattara. L'ECOWAS il 18 ottobre ha inviato la sua seconda delegazione ministeriale ad Abidjan da settembre, invitando Bedie e N'Guessan a riconsiderare il loro appello alla disobbedienza civile. Il primo ministro Hamed Bakayoko il 21 ottobre ha ospitato il dialogo con i rappresentanti dell'opposizione ad Abidjan, che PDCI e FPI hanno boicottato dicendo che il governo non ha mostrato una reale volontà di scendere a compromessi rispetto a nessuna delle loro richieste, incluso il rimpasto della commissione elettorale e il ritardo del voto (cfr. International Crisis Group, *Crisis Watch Tracking Conflict Worldwide – Cote d'Ivoire*, October 2020, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-alerts-and-october-trends-2020#c%3%B4te-d%E2%80%99ivoire>).

Secondo Kleinfeld, Philip, *Ten years after a post-election conflict, a new poll stirs violence in Cote d'Ivoire*, The New Humanitarian, 28 October 2020, <https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/10/28/cote-d-ivoire-election-conflict-africa>, “I disordini hanno fatto rivivere i ricordi della breve ma sanguinosa guerra civile che seguì le elezioni del 2010. Circa 3.000 persone furono uccise e un milione sfollate, mentre i ribelli che sostenevano Ouattara, il vincitore riconosciuto a livello internazionale, si scontrarono con le forze fedeli al presidente in carica al tempo, Laurent Gbagbo. Le organizzazioni di tutela dei diritti umani hanno documentato le atrocità commesse da entrambe le parti durante la guerra, che ha ulteriormente approfondito le divisioni tra il nord del Paese, emarginato e principalmente musulmano, da dove proviene Ouattara, e il sud, in gran parte cristiano, dove Gbagbo ha ottenuto la maggior parte del suo sostegno. Da allora Ouattara ha governato un periodo di forte crescita economica del Paese, il maggior produttore al mondo di cacao. Grandi quantità di denaro pubblico sono state investite nella costruzione di nuove strade e in altri progetti infrastrutturali. Ma i critici dicono che il boom non si

e' tradotto in una grande riconciliazione sociale tra le comunita', anche in considerazione del fatto che i processi per i crimini commessi durante il conflitto si sono concentrati in gran parte sul campo di Gbagbo, alimentando la percezione che trattasi di giustizia del vincitore. Gli analisti politici avrebbero riferito a The New Humanitarian che poco e' stato fatto per riformare una cultura politica ultra competitiva che ha visto lo stesso cast di personaggi contestare ogni elezione dalla transizione del Paese alla democrazia multipartitica negli anni 90. (...) Fahiraman Rodrigue Koné, sociologo e ricercatore ivoriano, ha riferito che è probabile che scoppieranno scontri in varie parti del paese durante e dopo il voto. "Dove l'opposizione ha le sue basi elettorali, ci saranno necessariamente tensioni con i sostenitori di Ouattara", ha detto. "La violenza apparirà inevitabilmente." Oltre alle proteste e agli scioperi, molti si aspettano che la violenza assumerà una dimensione etnica, contrapponendo le comunità del nord che normalmente votano per Ouattara contro i gruppi meridionali, orientali e occidentali associati all'opposizione. Scontri di questo tipo sono già stati segnalati ad agosto nella città centrale di Daoukro, roccaforte di Bédié, e più recentemente a Bongouanou, base N'Guessan, ea Dabou, 50 chilometri a ovest di Abidjan.

Sono poi effettivamente scoppiati violenti scontri dopo la rielezione del presidente, Alassane Ouattara (AlJazeera, [Clashes over Ivory Coast vote as neighbouring states urge talks](https://www.aljazeera.com/news/2020/11/11/clashes-over-ivory-coast-vote-as-neighbouring-states-urge-talks) <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/11/clashes-over-ivory-coast-vote-as-neighbouring-states-urge-talks> ). Ouattara si è infatti assicurato il suo secondo mandato presidenziale alle elezioni del 31 ottobre, con oltre il 94% dei voti, ma i leader dell'opposizione respingono i risultati, accusando il leader di aver violato la Costituzione, superato il limite dei due mandati consecutivi (The Guardian, [Ivory Coast president wins third term after opposition boycotts 'sham' election](https://www.theguardian.com/world/2020/nov/03/ivory-coast-president-wins-third-term-after-opposition-boycotts-sham-election) <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/03/ivory-coast-president-wins-third-term-after-opposition-boycotts-sham-election> ).

Le tensioni hanno riaperto i traumi vissuti durante le elezioni del 2010, contestate dall'opposizione e responsabili di aver scatenato una breve guerra civile nel Paese dell'Africa occidentale (AI; Cote D'Ivoire: [Police allow machete-wielding men to attack protesters](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/cote-d-ivoire-police-allow-machete-wielding-men-to-attack-protesters/) <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/cote-d-ivoire-police-allow-machete-wielding-men-to-attack-protesters/> ).

Almeno tre persone sono state uccise nella città centro-orientale di M'Batto, tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, quando sono iniziate le violenze, hanno riferito polizia e residenti. Altre 9 persone, secondo le testimonianze locali, sarebbero morte a causa dei disordini scoppiati lunedì in altre due città del Paese, subito dopo che il tribunale supremo ha convalidato la vittoria elettorale di Ouattara (AlJazeera, [Ouattara's election victory could risk Ivory Coast's stability](https://www.aljazeera.com/news/2020/11/2/ivory-coast-ouattaras-election-victory-could-risk), <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/2/ivory-coast-ouattaras-election-victory-could-risk> ).

Più di 8.000 ivoriani sono fuggiti nei Paesi vicini, temendo le conseguenze degli scontri, ha riferito martedì 10 novembre l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), specificando che oltre il 60% sono bambini. La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha offerto "calorose congratulazioni" a Ouattara, ma il gruppo, composto da 15 Stati membri, ha esortato il presidente a riportare la pace nel Paese dopo che i disordini, che vanno avanti da agosto, hanno provocato almeno 50 vittime (Sicurezza Internazionale, [Scontri in Costa d'Avorio: la comunità internazionale chiede il dialogo](#)).

<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/11/11/scontri-costa-davorio-la-comunita-internazionale-chiede-dialogo/>).

Al 2 novembre, più di 3.200 rifugiati ivoriani erano arrivati in Liberia, Ghana e Togo. La maggior parte degli arrivi sono donne e bambini provenienti dalle regioni ovest e sud-ovest della Costa d'Avorio. Tra i nuovi arrivati ci sono ex rifugiati ivoriani che erano stati recentemente rimpatriati e sono stati costretti a fuggire ancora una volta. Molti riferiscono di temere di rimanere coinvolti nell'escalation della violenza. (...) Le elezioni hanno scatenato violenze che non si vedevano nel paese dal 2011, quando un'altra controversa elezione presidenziale ha causato la morte di oltre 3.000 ivoriani, costretto più di 300.000 a fuggire in tutta la regione e più di un milione di sfollati all'interno del paese. L'UNHCR invita i leader politici e di opinione ivoriani ad astenersi dall'incitare alla violenza, dal ricorrere all'incitamento all'odio e a risolvere qualsiasi controversia pacificamente e attraverso il dialogo (cfr. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Ivoriens flee to neighbouring countries fearing post-electoral violence*, 3 November 2020, <https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fa118a44/ivoriens-flee-neighbouring-countries-fearing-post-electoral-violence.html>).

In considerazione dei gravi atti di violenza politica registrati durante la votazione del 31 ottobre 2020 ACLED ha creato un'apposita sezione per monitorare dove si sta verificando attualmente questa violenza, dove probabilmente avrà luogo in futuro e le condizioni che la guidano. Attingendo a un brief politico del Clingendael Institute, il nuovo dashboard dell'Ivory Coast Election Watch esplora quattro scenari elettorali e mappa i rischi di violenza legati alle elezioni per ciascuna delle 31 regioni del Paese. I dati mostrano che la violenza elettorale è più alta nei luoghi competitivi, indicando che sia il partito di Ouattara che l'opposizione usano la violenza nelle aree 'oscillanti' e nelle aree in cui hanno avuto bisogno di sottrarre un numero sostanziale di voti al loro avversario (Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *Ivory Coast Election Watch*, November 2020, <https://acleddata.com/special-projects/cote-divoire-election-watch/>).

E' infine del 16 novembre 2020 l'appello circolato da AI per chiedere che le autorità delle Costa d'Avorio indaghino sull'uccisione di dozzine di persone con fucili, pistole e machete dopo le elezioni presidenziali. Testimoni oculari intervistati dall'organizzazione hanno descritto scene di violenza post-elettorale che hanno avuto luogo dal 31 ottobre in un contesto di intensi scontri tra opposizione e sostenitori del partito al governo. In alcuni casi, le forze di sicurezza sono state sopraffatte dal fallimento nel prevenire la violenza da entrambe le parti. "Stiamo esortando le autorità ivoriane a indagare sulla sanguinosa violenza e ad assicurare alla giustizia i responsabili. L'impunità che ha regnato a lungo in Costa d'Avorio fornisce un terreno fertile affinché le persone commettano uccisioni e altre violazioni dei diritti umani senza timore di essere ritenute responsabili," ha affermato Samira Daoud, direttrice regionale di AI per l'Africa occidentale e centrale. La violenza è esplosa in diverse città della Costa d'Avorio in vista delle elezioni presidenziali ed è continuata dopo il voto (cfr. Amnesty International, *Cote d'Ivoire: the use of machetes and guns reveals horrors of post-election violence*, 16 November 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns-reveals-horrors/>).

E' dunque palese, alla luce delle predette risultanze e considerazioni e di una valutazione

congiunta degli elementi sopra evidenziati, la necessità di tutela del diritto al rispetto della vita privata, tutelato anche dall'art. 8 Cedu. E nella specie viene in rilievo, quale parametro di riferimento, oltre all'art. 2 Cost, il disposto dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ai sensi del quale “*ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)*”), che contempla il diritto alla vita privata e familiare, così come delineato dalla Corte di Strasburgo, e da includersi nel catalogo aperto dei diritti della persona, da prendere in esame per espressa previsione normativa, a seguito delle modifiche apportate di recente all'art. 19 TU Immigrazione, ai fini del riconoscimento delle protezione speciale.

E la necessità di tutela del diritto alla vita privata s'impone anche in ragione della peculiare situazione del ricorrente che ha necessariamente comportato un suo effettivo e stabile radicamento sul territorio, senza che, si ripete, siano stati segnalati a suo carico precedenti penali o anche solo segnalazioni di polizia (cfr. provvedimento di revoca).

In conclusione, essendo nella specie ravvisabile la necessità di tutela del diritto al rispetto della vita privata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 1.2 del TU Immigrazione, come modificato dal DL 130/2020, senza che risultino condizioni ostative, quanto alla condotta del ricorrente, al riconoscimento di tale diritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della disposizione citata. L'accoglimento del ricorso, nei predetti termini, rende superflua la conferma del provvedimento cautelare, reso inaudita altera parte.

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della natura della materia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 702 bis c.p.c.,

**in accoglimento della domanda proposta**, accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del TU Immigrazione, come modificato dal DL 130/2020, convertito in legge, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio;

**dichiara interamente compensate** tra le parti le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bologna, così deciso l'11 marzo 2021

Il Giudice est.

Dott. Alessandra Cardarelli

La Presidente  
Dott. Matilde Betti